

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 21

**Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
"Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni
in materia di basi informative territoriali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale
27 giugno 1985, n. 61

1. L'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985,
n. 61 è così sostituito:

**"Art. 50
Varianti parziali**

1. *Le varianti del piano regolatore generale diverse da
quelle dell'articolo precedente sono parziali.*

2. *Le varianti generali e parziali indicano nella rela-
zione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contene-
re l'aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei
rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazio-
ne del piano.*

3. *Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai
commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso
procedimento del piano originario, escludendo in ogni
caso l'adozione del progetto preliminare.*

4. *Sono adottate e approvate dal comune con la procedura
prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:*

- a) *l'individuazione delle zone di degrado di cui all'articolo
27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei
piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di
strumento urbanistico attuativo previsto dal piano rego-
latore generale purché tali modifiche rimangano all'in-
terno di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 11,
comma 1, numeri 1 e 2;*
- b) *le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché
non comportino nuova edificazione o cambi di destina-
zioni d'uso;*
- c) *la realizzazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali;*
- d) *le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento
dei cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto;*
- e) *la riconferma delle previsioni di piano regolatore genera-
le relative a vincoli scaduti ai sensi dell'articolo 2 della
legge 19 novembre 1968, n. 1187;*

- f) *la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto
comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,
purché dette opere possano essere considerate di modesta
entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera
d), del comma 1 dell'articolo 120;*
- g) *le modifiche alle previsioni varie purché non interferi-
scono con la viabilità di livello superiore;*
- h) *l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con
superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2
aprile 1968, n. 1444 come modificato dall'articolo 25;*
- i) *le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori
connessi all'assunzione di una nuova base cartografica;*
- l) *le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al rego-
lamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabili-
tà, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici
e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni
d'uso e delle modalità di attuazione;*
- m) *l'adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensiona-
mento di cui all'articolo 25, conseguente a disposizioni
statali e regionali e che non comportino modifiche agli
elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma
primo dell'articolo 10.*

5. *Le varianti parziali cui al comma 4 non possono
interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi
dell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per una
fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell'edifi-
cio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.*

6. *Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate
dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depo-
sitate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso
la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
all'albo del comune e della provincia e mediante l'affis-
sione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme
di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti
giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante
adottata.*

7. *Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle os-
servazioni, approva la variante apportando le eventuali
modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni
pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.*

8. *La variante approvata acquista efficacia trascorsi
quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione del Veneto.*

9. *I comuni dotati di strumento urbanistico generale
adeguato alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 5
marzo 1985, n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di dimen-
sionamento di cui agli articoli 22 e 25, adottano ed appro-
vano, con la procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13,
le varianti parziali che:*

- a) *prevedono ampliamenti finalizzati esclusivamente al
completamento delle zone territoriali omogenee esistenti*

a destinazione residenziale, ovvero modifiche ai parametri urbanistici delle zone stesse secondo gli indirizzi di cui all'articolo 120 corrispondenti ad un numero di abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e rilevati alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come di seguito indicato:

- 1) non superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
- 2) non superiore al quattro per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti;
- 3) non superiore al tre per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;
- 4) non superiore al due per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti;
- 5) non superiore all'uno per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e i 50.000 abitanti;
- 6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri comuni.

In tali casi deve essere previsto il conseguente adeguamento della dotazione di aree per servizi;

- b) prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti e incrementi agli indici di edificabilità nelle zone a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva in misura non superiore al due per cento, delle aree rilevate alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, purché detti ampliamenti non comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e comunque secondo gli indirizzi di cui all'articolo 120;
- c) determinano l'adeguamento del piano regolatore generale alle previsioni degli strumenti urbanistici di livello superiore.

10. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono adottate e pubblicate con la procedura prevista al comma 6.

11. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in Regione per l'acquisizione del parere previsto al comma 12.

12. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, esprime un parere relativamente ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45, nonché sulla pertinenza delle osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo previsti dall'articolo 120. Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio comunale procede all'approvazione della variante prescindendo dal parere.

13. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, en-

tro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante.

14. La variante approvata, acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 9 non possono essere superate attraverso la predisposizione di varianti successive.

16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, non possono incidere sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né porsi in contrasto con la pianificazione di livello superiore."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale
27 giugno 1985, n. 61

1. L'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:

"Art. 120

Attività di indirizzo

1. La Giunta regionale approva atti di indirizzo relativi a:

- a) criteri ed indirizzi riguardanti le caratteristiche e le modalità del completamento di cui all'articolo 50 comma 9 lettere a) e b);
- b) criteri ed indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi comunali;
- c) specifiche tecniche per la redazione delle varianti parziali allo strumento urbanistico generale;
- d) criteri per la individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previsti dalla lettera f), comma 4, dell'articolo 50;
- e) criteri per la revisione delle grafie e simbologie unificate al fine di semplificare la raccolta e la valutazione delle analisi dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché criteri per correlare le previsioni degli strumenti urbanistici generali dei singoli comuni con le previsioni urbanistiche degli altri comuni;
- f) modalità tecniche di coordinamento per l'adeguamento dei piani regolatori generali alle previsioni degli strumenti urbanistici di livello superiore;
- g) criteri per la verifica dimensionale degli strumenti urbanistici generali in applicazione del piano territoriale regionale di coordinamento anche al fine di assicurare uniformità di proposta e di valutazione;
- h) condizioni e modalità per l'integrazione dei servizi informativi territoriali anche al fine della costituzione dell'osservatorio urbanistico regionale."

Art. 3

Costituzione delle basi informative territoriali elementari

1. I comuni provvedono alla realizzazione di una base dati alfanumerica contenente le informazioni associate al proprio strumento urbanistico generale aggiornato ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1.

2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specifiche tecniche per la costituzione della base dati prevista al comma 1.

3. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati di cui al comma 1, secondo i termini e le modalità che la Giunta regionale approva contestualmente alle specifiche tecniche.

4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, quantificati in lire un miliardo per l'esercizio 1998, si fa fronte in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dal fondo globale, capitolo n. 80210, partita n. 1.

5. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 43032, denominato "Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari", con lo stanziamento di un miliardo per competenza e per cassa relativamente all'anno 1998.

Art. 4

Norme transitorie e finali

1. Gli atti di indirizzo di cui all'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 2, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure per l'approvazione delle varianti parziali disciplinate dall'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1, si applicano:

- a) alle varianti adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dal medesimo articolo 50, comma 4, con esclusione della lettera f);
- b) alle varianti adottate successivamente all'approvazione degli atti di indirizzo previsti dalle lettere a), c), d) ed f) dell'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 2, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dall'articolo 50, comma 4, lettera f) e comma 9.

3. Per gli interventi di cui alla lettera a), comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1, non si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regiona-

le 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 47;

4. Nelle more dell'applicazione delle procedure per le varianti parziali di cui al comma 2, si continua ad applicare la procedura prevista dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

5. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base di una dettagliata ricognizione delle varianti adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'articolo 1, presenta al Consiglio regionale, tramite la competente Commissione consiliare, una relazione sull'efficacia della presente legge anche al fine di sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 1998

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, modificata con la presente l.r. n. 21/1998 sarà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1998;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
- Art. 3 - Costituzione delle basi informative territoriali elementari
- Art. 4 - Norme transitorie e finali

2. Procedimento di formazione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 marzo 1997 dove ha acquisito il n. 283 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Marangon, De Poli, Zigiotta e Scaravelli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 19 marzo 1997;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 febbraio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Carlo Costanzo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 aprile 1998, n. 2922;

— La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 6 aprile 1998;

— Il Commissario del Governo, con nota 27 aprile 1998, n. 777/21309, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge, così come licenziata dalla Seconda Commissione, mira principalmente ad assegnare ai Comuni la competenza ad approvare alcune categorie di varianti allo strumento urbanistico generale, configurando procedure che si risolvono a livello comunale, ovvero vedono l'intervento regionale limitato ad un parere di conformità dello strumento urbanistico modificato ad alcuni atti di indirizzo da emanarsi da parte della Giunta regionale.

In tale modo la Regione Veneto si orienta, al pari di altre Regioni, a valorizzare il ruolo dei comuni, la loro autonomia, nella gestione dei piani regolatori generali, conferendo inoltre al principale strumento di pianificazione comunale, maggiore flessibilità operativa, potendo lo stesso essere modificato attraverso procedure più celeri rispetto a quelle vigenti.

Sotto questo profilo viene principalmente in considerazione la prima categoria di varianti parziali (previste al comma 4 dell'articolo 50). Si tratta di un consistente numero di modifiche puntuali al piano regolatore generale che possono essere valutate e decise dal Comune non apparendo particolarmente significative nel contesto generale dello strumento urbanistico.

Una seconda categoria di varianti parziali (previste al comma 9 dell'articolo 50) viene, invece, attribuita alla competenza di quei comuni che sono dotati di uno strumento urbanistico generale adeguato alle principali leggi regionali di settore (sono circa il sessanta per cento di tutti i comuni); tali modifiche attengono l'ampliamento e le modifiche ai parametri urbanistici delle zone residenziali e produttive in misura diversa a seconda della dimensione del Comune, nonché le varianti parziali di adeguamento del piano regolatore generale agli strumenti urbanistici di livello superiore.

Queste varianti parziali sono assoggettate ad una procedura che - pur mantenendo un controllo regionale - contempla un semplice parere del dirigente della struttura urbanistica che si deve pronunciare entro un termine perentorio, trascorso il quale il Comune può procedere all'approvazione della variante prescindendo dalla valutazione regionale sulla variante adottata.

Detto parere del dirigente regionale, inoltre, deve essere inteso come momento di collaborazione tra il Comune e la Regione, in particolare per quei Comuni che non sono dotati di strutture tecniche adeguate, ponendosi comunque prima della fase di definitiva approvazione da parte del Comune.

È importante sottolineare come le possibilità di ampliamento consentite, non possono essere superate attraverso la predisposizione di varianti successive che seguono la procedura abbreviata, ma solo mediante una ordinaria variante al PRG.

In particolare per la seconda categoria di varianti parziali allo strumento urbanistico generale previste dal comma 9 dell'articolo 50, assume rilevanza l'articolo 2, che elenca una serie di atti di indirizzo che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dovrà emanare entro breve termine e che condizionano l'operatività della nuova procedura.

Tali atti di indirizzo consentiranno, da un lato, di costruire "a monte" il controllo della Regione sulle varianti parziali, fornendo ai Comuni un utile ausilio nell'elaborazione del progetto di piano, dall'altro costituiranno elemento di raffronto per la struttura tecnica regionale preposta al controllo, contribuendo così a dare maggior trasparenza e certezza all'azione amministrativa della Regione.

Eguale indirizzata ai Comuni è la norma che contiene disposizioni per la costituzione di basi informative territoriali.

La norma, non presente nel progetto di legge come originariamente presentato, mira alla costituzione e al finanziamento di banche dati contenenti informazioni sul territorio di ciascun Comune.

L'articolo va a sostituire l'originario articolo 3 del progetto di legge che, a seguito di un intenso dibattito, è stato stralciato dalla Commissione. Ed infatti pur convenendo sulla situazione di disomogeneità degli Piani Territoriali Provinciali adottati o in fase di progetto preliminare, la Commissione ha ritenuto che quella previsione - sospensione delle funzioni urbanistiche delle Province e delle misure di salvaguardia dei PTP adottati in vista di una variante al PTRC di coordinamento dei piani territoriali provinciali adottati - dovesse essere più opportunamente ed approfonditamente valutata nell'ambito di una revisione organica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Infine l'articolo 4 contempla norme transitorie e finali volte a disciplinare l'entrata in vigore delle nuove procedure in funzione del diverso tipo di varianti parziali al PRG, nonché il regime procedurale transitorio."

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 5 maggio 1998, n. 21

- Entro il **21 agosto 1998**, la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, le specifiche tecniche per la costituzione della base dati alfanumerica contenente le informazioni associate allo strumento urbanistico generale di ogni comune (art. 3, comma 2, l.r. n. 21/1998);
- Entro il **21 agosto 1998**, la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, gli atti di

indirizzo relativi a (art. 4, comma 1, l.r. n. 21/1998);

- a) criteri ed indirizzi riguardanti le caratteristiche e le modalità del completamento di cui all'articolo 50 comma 9 lettere a) e b);
- b) criteri ed indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi comunali;
- c) specifiche tecniche per la redazione delle varianti parziali allo strumento urbanistico generale;
- d) criteri per la individuazione delle opere pubbliche di modesta entità previsti dalla lettera f), comma 4, dell'articolo 50;
- e) criteri per la revisione delle grafie e simbologie unificate al fine di semplificare la raccolta e la valutazione delle analisi dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché criteri per correlare le previsioni degli strumenti urbanistici generali dei singoli comuni con le previsioni urbanistiche degli altri comuni;
- f) modalità tecniche di coordinamento per l'aseguamento dei piani regolatori generali alle previsioni degli strumenti urbanistici di livello superiore;
- g) criteri per la verifica dimensionale degli strumenti urbanistici generali in applicazione del piano territoriale regionale di coordinamento anche al fine di assicurare uniformità di proposta e di valutazione;
- h) condizioni e modalità per l'integrazione dei servizi informativi territoriali anche al fine della costituzione dell'osservatorio urbanistico regionale."

— Dopo il **23 maggio 1999**, la Giunta regionale, sulla base di una dettagliata ricognizione delle varianti adottate dai comuni, presenta al Consiglio regionale, tramite la competente Commissione, una relazione sull'efficacia della l.r. n. 21/1998 (art. 4, comma 5, l.r. n. 21/1998).

5. Stanziamento in bilancio per il 1998

- Capitolo 43032 L. 1.000 milioni
"Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale urbanistica e beni ambientali